



**COMUNICATO UFFICIALE N. 27/L  
DEL 20 LUGLIO 2016**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

27/49

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 16/A della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Luglio 2016:

Comunicato Ufficiale n. 16/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2016/2017, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza degli adempimenti riguardanti:

A)

- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2015;
- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2014;
- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2013;
- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2012;
- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2011;
- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2010;

- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2009;
- pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2008;
- pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014;
- pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013;
- pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012;
- pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011;
- pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010;
- pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009.

La Commissione ha evidenziato che, pur essendo stata presentata una proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F., avente ad oggetto la complessiva esposizione debitoria di natura fiscale della società, il relativo procedimento non risulta ancora perfezionato;

#### B) prestazione della fideiussione

La società ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 1° luglio 2016, una garanzia assicurativa rilasciata da compagnia estera denominata Nadejda Insurance Company.

La Commissione, preso atto dell'esito dell'istruttoria effettuata dalla medesima Lega, non ha ritenuto rispettato anche l'adempimento relativo al deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 in quanto, allo stato, non sussistono evidenze da parte della competente Autorità di Vigilanza (IVASS) che confermino la validità e l'efficacia di detta garanzia come rilasciata da una società estera operante in regime di libera prestazione di servizi.

- vista la comunicazione in data 12 luglio 2016, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2016/2017;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale pur dando atto del superamento dei motivi ostativi riguardanti la fideiussione, con riferimento ai debiti tributari ha rilevato che la tesi prospettata dalla società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L sulla pendenza di una lite non temeraria innanzi agli organi della giustizia tributaria non è condivisibile per le seguenti motivazioni:

- l'*an* ed il *quantum* dei tributi contestati non è posto in discussione da parte della stessa Società;
- in larga parte, detti tributi contestati rappresentano pendenze fiscali che formavano già oggetto di una procedura di rateazione che, non essendo stata rispettata dalla Società, è stata revocata dall'Agente della Riscossione per intervenuta decadenza;
- il contenzioso fiscale instaurato dalla Società concerne la legittimità del provvedimento di diniego di transazione ex art. 182-ter L.F. e non riguarda, quindi, né l'*an* né il *quantum* dei tributi (come detto non contestati) né la *rateazione* degli stessi (intesa come modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria);
- è incerto che il provvedimento impugnato dalla Società sia effettivamente devoluto alla giurisdizione tributaria e sia come tale suscettibile di effettiva impugnazione e ciò in ragione del principio di tendenziale tassatività degli atti ricorribili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92;
- il carattere preliminare e sommario del provvedimento presidenziale di sospensione dell'efficacia del diniego di transazione fiscale è inidoneo a fornire qualsiasi affidamento sulla fondatezza e coerenza delle prospettazioni della Società la quale, peraltro, si limita a censurare solo le modalità di esercizio della discrezionalità dell'Ufficio ex art. 182-ter L.F.;
- l'iniziativa giudiziale della Società non può in ogni caso condurre ad una pronuncia che imponga un successivo comportamento attivo all'Agenzia delle Entrate;
- la vicenda contenziosa riguardante la legittimità del provvedimento di diniego di transazione appare perciò irrilevante rispetto all'esposizione tributaria della Società atteso che l'oggetto del giudizio instaurato si limita alla verifica del corretto esercizio del potere discrezionale esercitato dall'Ufficio delle Entrate. Di talché, ove pure intervenga una conferma giudiziale dell'illegittimità del diniego, non è certo (né ragionevolmente probabile) che ad essa faccia seguito un'adesione alla prospettazione transattiva della Società da parte dall'Agenzia delle Entrate potendo quest'ultima articolare *ex novo* il proprio diniego in maniera motivata e legittima;
- è indubbio che il giudice tributario (anche per la natura tipicamente impugnatoria del relativo giudizio) non è in grado di imporre all'Agenzia delle Entrate l'adesione ad una procedura di transazione fiscale che è, in ultima analisi, l'unico obiettivo *sostanziale* effettivamente perseguito dalla Società nella fattispecie concreta;
- allo stato, quindi, manca una *lite* (quale che ne sia il grado di ragionevolezza) della Società sull'*an*, sul *quantum* e sul *quomodo* delle pretese erariali in contestazione, essendosi solo in costanza di una lite avente ad oggetto la legittimità del diniego di transazione fiscale che è fattispecie qualitativamente difforme da quella presa in considerazione dalla disciplina di settore. Quest'ultima, infatti – ove richiama la nozione di *lite non temeraria* - presuppone chiaramente un'interazione contenziosa avente ad oggetto gli elementi costitutivi

- dell'obbligazione tributaria e non (come potrebbe essere anche il caso del *diniago di autotutela*) l'ipotesi di contenziosi in cui venga in rilievo il corretto esercizio di poteri discrezionali dell'Ufficio che non incidono in modo diretto sulla configurazione del presupposto impositivo.
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2016/2017, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017).

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016.

**Publicato in Firenze il 20 Luglio 2016**

IL PRESIDENTE  
Dott. Gabriele Gravina